

REGOLAMENTO ICI

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili, di cui al D.Lgs. 504/1992 e s.m.i., nel Comune di Zerbolò, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 117 e 119 della Costituzione (così come modificati dalla L.C. 18 ottobre 2001 n. 3), dagli artt. 52 e 59 D.Lgs. 446/1997.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, costituiscono altresì norme di riferimento la legge 27 luglio 2000 n. 212, recante norme sullo Statuto dei diritti del contribuente, il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, nonché la vigente legislazione nazionale e regionale, il vigente Statuto comunale e le relative norme di applicazione.

Art. 2 - Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d'imposta

Le aliquote e le detrazioni d'imposta sono approvate con deliberazioni dell'organo competente nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento.

Art. 3 - Presupposto dell'imposta

Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.

Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a Catasto, ed a versare la relativa imposta.

Il Comune verifica nei termini di legge la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.

Art. 4 – Aree fabbricabili

Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio secondo le risultanze del Piano Regolatore Generale adottato dal Comune.

Nel caso di utilizzazione di un'area a scopo edificatorio, il suolo interessato è tuttavia soggetto alla disciplina delle aree fabbricabili indipendentemente dal fatto che sia tale in base agli strumenti urbanistici.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) D.Lgs. 504/1992, si stabilisce che un'area prevista come edificabile dal Piano Regolatore possa essere considerata come pertinenza di un fabbricato soltanto ove la relativa particella catastale sia graffata o fusa con la particella catastale su cui insiste il fabbricato stesso.

L'eventuale variazione catastale a seguito della quale l'area edificabile venga fusa o graffata con la particella su cui insiste il fabbricato non ha comunque effetto retroattivo e non determina quindi alcun diritto al rimborso dell'I.C.I. versata su tale area.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, comma 1 lett. b) e 9 comma 1 D.Lgs. 504/1992, sono da ritenersi esenti dall'imposta, limitatamente al periodo in cui risultino i requisiti sotto indicati, le aree edificabili, anche se di proprietà di terzi, ove siano condotte, per lo svolgimento di attività agro-silvo-pastorali, da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali – ai sensi del D.Lgs. 99/2004 –, purché tale conduzione risulti da contratto scritto avente data certa di durata almeno triennale ed abbia formato oggetto di preventiva comunicazione all'Ufficio Tributi del Comune.

Ai fini della concessione dell'esenzione di cui al comma precedente, sono considerate equivalenti ad un contratto scritto le richieste che abbiano determinato la concessione di contributi regionali, nazionali o comunitari che comportino l'obbligo dell'utilizzazione agro-silvo-pastorale per un periodo almeno triennale.

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. f) D.Lgs. 446/1997, nel caso di area prevista come edificabile in sede di adozione di uno strumento urbanistico e poi stralciata prima dell'approvazione definitiva dello stesso strumento urbanistico, ovvero di area successivamente divenuta inedificabile a seguito di adozione dello strumento urbanistico (o della relativa variante), al proprietario o titolare di diritto reale di godimento sulla stessa, compete il rimborso dell'imposta versata, nel termine massimo di tre anni precedenti all'intervenuta inedificabilità, compreso l'anno nel quale il provvedimento è adottato dal Comune. Il rimborso avviene comunque non prima dell'approvazione definitiva dello strumento urbanistico.

Per le aree divenute inedificabili e precedentemente soggette a vincolo espropriativo non realizzato, il sopraindicato rimborso compete per cinque anni.

La domanda di rimborso deve essere presentata entro il termine di due anni dalla data di approvazione definitiva dello strumento urbanistico.

Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:

- le aree non siano state oggetto di interventi edilizi o non siano interessate da concessioni e/o autorizzazioni edilizie non ancora decadute;
- non risultino in atto azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione dello strumento urbanistico generale o delle relative varianti.

Il rimborso è attivato a specifica richiesta del soggetto passivo, con accettazione delle condizioni sopra richiamate, secondo le modalità previste dalla normativa vigente in tema di rimborsi.

Le somme dovute a titolo di rimborso sono maggiorate degli interessi nella misura legale.

Art. 5 – Determinazione del valore delle aree fabbricabili

Al fine di agevolare lo svolgimento dell'attività di accertamento in relazione alle aree edificabili, la Giunta, in forza di delega conferita dal Consiglio, può individuare i valori medi di mercato attribuibili periodicamente alle aree edificabili, sulla base di specifica perizia effettuata dall'Ufficio Tecnico ovvero da terzi professionisti.

TITOLO II

ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 6 – Immobili utilizzati da Enti non commerciali

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera c) D.Lgs. 446/1997, si stabilisce che l'esenzione dall'I.C.I. concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali di cui all'art. 87, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle imposte sui redditi (ora art. 73, comma 1, lett. c), a seguito della nuova scansione normativa introdotta dal D.Lgs. 12 dicembre 2003 n. 344), approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, come prevista all'art. 7, comma 1, lettera i) D.Lgs. 504/1992, compete esclusivamente per i fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale utilizzatore.

L'esenzione tuttavia compete anche qualora i fabbricati siano solo utilizzati dall'ente e il possessore li abbia concessi in comodato.

Sono esenti dall'imposta gli immobili posseduti dalle O.N.L.U.S., che operano sul territorio comunale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

Art. 7 – Estensione delle agevolazioni previste per le abitazioni principali

In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'esclusione dall'imposta prevista dall'art. 1 D.L. 93/2008, convertito in L. 126/2008:

a) l'unità immobiliare posseduta a titolo di soggetto passivo di imposta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b) l'abitazione concessa dal soggetto passivo di imposta in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale entro il 2° grado, ivi compresi i genitori del coniuge del proprietario, se nella stessa abitazione il familiare ha stabilito la propria residenza e vi dimora abitualmente. L'esclusione dall'imposta si estende, con le limitazioni previste dal successivo articolo, anche alle pertinenze dell'unità immobiliare concessa in uso gratuito, ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario.

Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la dichiarazione I.C.I. può essere sostituita anche da una comunicazione preventiva all'utilizzo dell'immobile che ne comporti l'esclusione dall'applicazione dell'imposta, che deve comunque essere sempre supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.

Art. 8 – Pertinenze delle abitazioni principali

Le pertinenze dell'abitazione principale usufruiscono dell'esclusione dall'imposta introdotta dall'art. 1 D.L. 93/2008, convertito in L. 126/2008, senza alcuna limitazione numerica, purché le stesse rientrino tra le unità immobiliari classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7.

La pertinenza è considerata parte integrante dell'abitazione principale anche se distintamente iscritta in Catasto, purché appartenente al medesimo proprietario o titolare di diritto reale di godimento sull'abitazione, ovvero se concessa in uso gratuito al medesimo utilizzatore dell'abitazione principale, e purché sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

Art. 9 – Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili

L'imposta è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.

Nel caso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze che siano dichiarate inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate, l'imposta deve ritenersi dovuta nell'importo ridotto al 50 per cento di quello risultante dall'applicazione della rendita catastale, per tutto il periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, sulla base dell'aliquota ordinaria introdotta dal Comune.

Ai fini della presente norma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, presentano inidoneità all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art 31, comma 1, lettere a) b) L. 457/1978, ovvero che siano riconosciuti tali con provvedimento dell'Unità Sanitaria Locale.

Costituiscono indice di inagibilità o inabitabilità le seguenti caratteristiche:

- mancanza della copertura;
- mancanza dei serramenti;
- mancanza delle scale di accesso;
- strutture pericolanti (muri perimetrali, copertura, solai);
- mancanza dell'impianto elettrico, idrico, sanitario.

Non è considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell'allacciamento elettrico ed idrico.

La riduzione dell'imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell'Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità, successivamente verificabile da parte del Comune.

Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e/o con diversa destinazione, la riduzione d'imposta dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.

Il soggetto passivo d'imposta è tenuto a comunicare al Comune, con i termini e le modalità di cui all'art. 10 D.Lgs. 504/1992, il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità, in particolare ove le stesse determinino l'esclusione dall'imposta dell'immobile, in quanto di fatto utilizzato come abitazione principale.

Art. 10 – Esenzione dell'imposta per aree edificabili.

Sono considerati esenti da imposta i terreni ancor che qualificati come edificabili dal vigente piano di governo del territorio che rientrano nelle seguenti casistiche:

- a) le aree nelle quali, pur essendo identificate come edificabili nel vigente piano di governo del territorio, sono prive di volume, in quanto a seguito di atti notarili risultano avere ceduto a terzi la capacità edificatoria.
- b) Lotti di terreno di fatto non edificabili a causa della ridotta superficie o dell'impossibilità materiale di rispettare i parametri urbanistici per singole zone, quali distanze minime dai fabbricati esistenti o dai confini di proprietà o adibiti a strade private di accesso ai fondi limitrofi
- c) Aree che insistono su fondi interclusi accessibili per servitù di passaggio pedonale
- d) Presenza di reti tecnologiche o elettrodotti o impianti o sovrastrutture (cabine enel - cabine gas - centraline - stazioni di sollevamento - autostrade - corsi d'acqua - tralicci di telefonia o simili - impianti di depurazione - ecc.) che esercitano sul lotto concreti vincoli sulla possibilità di utilizzo della volumetria totale.
- e) Piccoli appezzamenti di terreno - fino ad un massimo di mq. 1000 - coltivati senza struttura organizzativa per decoro delle abitazioni (giardini - zone verde privato, ecc.) o per ricavare prodotti ad uso e consumo familiare (orti - frutteti - piccole piantagioni, ecc.) fermo restando che il Comune riconosce e favorisce dette consuetudini tanto per la

riaffermazione della tradizione contadina, quanto per la diversificazione del soggetto urbano apportata da tali pratiche.

Art. 11 – Determinazione dell'imposta per i fabbricati soggetti a ristrutturazione ovvero a nuova costruzione.

In deroga a quanto previsto dall'art. 5, comma 6 D.Lgs. 504/1992, in caso di demolizione di fabbricato o di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lett. c), d) ed e) L. 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni, che siano effettuati su fabbricati precedentemente dichiarati ai fini I.C.I., la base imponibile è costituita dalla rendita catastale o presunta attribuita all'immobile prima dell'esecuzione di tali interventi di recupero, ridotta del 50%, da computarsi fino alla data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino al momento in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato sia comunque utilizzato.

Allo stesso modo, nel caso di unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze che siano sottoposte ad interventi di demolizione di fabbricato o di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lett. c), d) ed e) L. 5 agosto 1978, n. 457 e successive modificazioni ed integrazioni, l'imposta deve ritenersi dovuta nell'importo ridotto al 50 per cento di quello risultante dall'applicazione della rendita catastale, sulla base dell'aliquota ordinaria introdotta dal Comune, per tutto il periodo dell'anno durante il quale le stesse siano di fatto non utilizzate quali abitazione principale.

In caso di omessa dichiarazione di un fabbricato non iscritto in Catasto che abbia formato oggetto delle opere di cui al comma precedente, per gli anni precedenti alla ultimazione di tali opere ovvero all'utilizzo di fatto dell'immobile, la base imponibile verrà determinata sulla base del valore più elevato previsto per aree analoghe site nel territorio comunale.

I fabbricati parzialmente costruiti, che costituiscano autonome unità immobiliari, sono assoggettati all'imposta a decorrere dalla data di inizio della loro utilizzazione. La valutazione della residua superficie dell'area sulla quale sia in corso la restante costruzione viene ridotta, ai fini impositivi, in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte di fabbricato già utilizzata ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

Art. 12 - Agevolazione d'imposta per interventi finalizzati al risparmio energetico.

Con la deliberazione di cui all'art. 2, l'organo competente può stabilire un'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino, in unità immobiliari diverse da quelle adibite ad abitazione principale, impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili.

Il riconoscimento dell'agevolazione è subordinato alla produzione di apposita richiesta, da presentarsi nei termini per la dichiarazione I.C.I., contenente la documentazione fiscale relativa

all'esecuzione di tali interventi, che devono avere comportato una spesa non inferiore al 10% del valore catastale imponibile dell'immobile.

L'agevolazione compete per una sola volta, a decorrere dall'anno d'imposta nel corso del quale è presentata la richiesta di cui al comma precedente.

Art. 13 – Definizione dei fabbricati rurali esenti dall'imposta

Con il seguente articolo si intendono specificare i termini applicativi della normativa vigente in tema riconoscimento della ruralità degli immobili ai fini I.C.I. (art. 9, commi 3 e 3bis L. 133/1994, come modificati dal D.P.R. 139/1998 e successive modificazioni, tra cui in particolare quelle introdotte dall'art. 42bis L. 222/2007).

A tal fine, per attività agricola deve intendersi, nel rispetto della previsione di cui all'art. 39 D.P.R. 917/1986 (T.U.I.R.) e dell'art. 2135 codice civile, l'attività diretta alla coltivazione del terreno ed alla silvicoltura, alla manipolazione e trasformazione di prodotti agricoli, all'allevamento di animali, alla protezione delle piante, alla conservazione dei prodotti agricoli, alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione, nonché l'attività agrituristica.

Nell'applicazione di tale norma, si deve valutare, anche retroattivamente, il trattamento più favorevole al contribuente per tutte le annualità dell'I.C.I., purché non esistano provvedimenti definitivi.

In ogni caso, per quanto riguarda i fabbricati iscritti al Catasto urbano (esclusa la categoria D/10, ove gli immobili siano di fatto utilizzati per finalità strumentali all'attività agricola), gli stessi devono ritenersi soggetti all'imposta comunale sugli immobili, fatta salva la possibilità per il soggetto passivo d'imposta di dimostrare che l'immobile rispetta i requisiti per l'esenzione di cui ai commi precedenti.

TITOLO III

DICHIARAZIONI, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

Art. 14 – Dichiarazione

I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, comprese le unità immobiliari escluse dall'imposta ai sensi dell'art. 1 D.L. 93/2008, convertito in L. 126/2008, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, mediante utilizzo del modello ministeriale di cui all'art. 10, comma 4 D.Lgs. 504/1992.

Il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione I.C.I. a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del Territorio.

Rimane invece dovuta la presentazione della dichiarazione I.C.I. in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e

correttamente iscritti presso l'Ufficio del Territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

In tali ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell'imposta comunale sugli immobili e deve essere presentata entro il termine ultimo previsto per la presentazione in via telematica della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la variazione o la cessazione.

Art. 15 – Modalità di versamento

L'imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo.

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera i) D.Lgs. 446/1997, si considerano tuttavia regolari i versamenti effettuati dal contitolare, nudo proprietario o titolare di diritto reale di godimento anche per conto di altri soggetti passivi, a condizione che:

- l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;
- venga individuato da parte del soggetto che provvede al versamento, all'atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi entro il termine di cui all'articolo precedente, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono;
- vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.

In tal caso, i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti degli altri soggetti passivi.

La disposizione di cui al presente articolo ha effetto anche per i pagamenti eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

Eventuali provvedimenti diretti al recupero di maggiore imposta od alla irrogazione di sanzioni devono continuare ad essere emessi nei confronti di ciascun contitolare per la sua quota di possesso.

In caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, il versamento per l'anno in corso può essere effettuato a nome del soggetto passivo deceduto per l'intera annualità. Nella determinazione dell'imposta, in particolare per l'eventuale applicazione della detrazione per l'abitazione principale, si dovrà tenere conto dell'effettiva situazione in essere nei confronti del soggetto passivo deceduto.

Art. 16 – Termini di versamento

L'imposta complessivamente dovuta al Comune per l'anno in corso deve essere versata in due rate di pari importo, nei termini previsti per legge, ovvero in un'unica soluzione da corrispondere entro la scadenza per il pagamento della prima rata.

In deroga ad ogni diversa disposizione di legge ed in particolare all'art. 18, comma 1 L. 388/2000, l'imposta dovuta deve essere conteggiata sulla base delle aliquote e delle detrazioni

approvate dal Comune per l'anno in corso, che il Comune si impegna a rendere note con tutte le forme di pubblicità, anche mediante strumenti telematici.

Il contribuente che provveda comunque al pagamento dell'I.C.I. con le modalità previste dall'art. 18, comma 1 L. 388/2000 non potrà in ogni caso essere assoggettato al pagamento di alcuna sanzione.

I soggetti obbligati eseguono il versamento di quanto dovuto, sia in autotassazione che a seguito di accertamento, tramite apposito conto corrente postale intestato alla Tesoreria comunale, fatte salve diverse forme di riscossione, ove previste dal vigente regolamento generale delle entrate, tra cui in particolare il modello F/24, che può essere utilizzato per il versamento dell'I.C.I. soltanto ove tale forma di riscossione sia obbligatoriamente prevista per legge ovvero formi oggetto di apposita convenzione stipulata dal Comune con l'Agenzia delle Entrate.

L'importo minimo dovuto ai fini I.C.I. è pari ad € 5,00. Se l'ammontare relativo alla prima rata non supera tale importo minimo, l'importo dovuto in acconto può essere versato cumulativamente con l'importo dovuto a saldo.

Art. 17 – Accertamento

I provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e s.m.i.

Art. 18 – Attività di controllo

La Giunta Comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, può con propria deliberazione, determinare gli indirizzi per le azioni di controllo.

Il Funzionario responsabile del tributo cura il potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi che possono essere utili per la lotta all'evasione proponendo alla Giunta Comunale, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, tutte le possibili azioni da intraprendere.

Art. 19 – Rimborsi per attribuzioni di rendite catastali definitive

Nell'ipotesi di cui all'art. 74 L. 342/2000, ove dalla rendita definitiva attribuita dall'Ufficio del Territorio derivi a favore del contribuente un credito d'imposta in relazione all'I.C.I. versata sulla base di rendita presunta, il Comune provvede a restituire, nei termini previsti dal regolamento generale delle entrate in tema di rimborsi, la maggiore imposta versata unitamente agli interessi, conteggiati retroattivamente in base al tasso di interesse legale.

Art. 20 – Mancato accatastamento degli immobili

Nell'ipotesi in cui venga riscontrata l'esistenza di unità immobiliari non iscritte in Catasto, ovvero che abbiano subito variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, che influiscono sull'ammontare della rendita catastale, il Comune provvede a sollecitare il soggetto passivo d'imposta a presentare il relativo accatastamento, dandone contestualmente formale comunicazione all'Ufficio del Territorio, ai sensi dell'art. 1, commi 336-337 L. 311/2004 e dell'art. 3, comma 58 L. 662/1996.

Nel caso in cui il contribuente non ottemperi alla presentazione del relativo accatastamento nel termine indicato dal Comune nel rispetto delle normative vigenti, si dà luogo all'applicazione della sanzione massima di cui all'art. 14, comma 3 D.Lgs. 504/1992 e s.m.i.

Art. 21 – Riscossione forzata o a mezzo ruolo degli importi dovuti al Comune

In caso di mancato o parziale pagamento a seguito della notifica di avviso di accertamento, ovvero di formale richiesta di pagamento, la riscossione degli importi ancora dovuti a titolo di I.C.I. viene effettuata dal Comune mediante esecuzione forzata, da promuoversi a seguito della notifica di ingiunzione fiscale ai sensi del R.D. 639/1910 ed avvalendosi degli strumenti previsti dal Titolo II D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili.

Rimane comunque ferma, nei casi di presumibile insolvenza del contribuente, come nei casi di persistenza dell'inadempimento da parte di soggetti nei cui confronti il Comune non ritenga opportuno procedere in proprio con l'esecuzione forzata, ovvero di impossibilità o inopportunità di procedere alla notifica dell'ingiunzione fiscale, la possibilità che la riscossione coattiva dell'I.C.I. venga effettuata mediante ruolo affidato all'Agente per la riscossione, secondo la procedura di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificata dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 e successivi.

Art. 22 – Compensi incentivanti

In relazione al disposto dell'art. 3, comma 57 L. 23 dicembre 1996 n. 662 e dell'art. 59, comma 1, lett. p) D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, è istituito un fondo speciale finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale.

Il fondo di cui al comma precedente è alimentato annualmente con l'accantonamento di una percentuale pari all'uno per cento delle riscossioni dell'I.C.I. derivanti da attività di accertamento, con esclusione delle sanzioni e degli interessi.

Le somme di cui al fondo speciale, entro il 31 dicembre di ogni anno saranno ripartite dalla Giunta comunale, con apposita deliberazione, determinando, in base alle esigenze rilevate, le percentuali da destinare:

- a) all'attribuzione di compensi incentivanti la produttività del personale dell'Ufficio tributi, previa verifica dei risultati conseguiti e delle risorse umane impiegate;
- b) al miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'Ufficio tributi;

c) alla partecipazione a corsi di formazione ed aggiornamento per il personale dell'Ufficio tributi;

d) all'acquisto del materiale di ufficio, comprese pubblicazioni e testi necessari per l'attività di accertamento e la riscossione dell'imposta;

e) all'arredamento dell'Ufficio tributi.

Con la stessa deliberazione, la Giunta comunale assegnerà al personale dipendente dell'ufficio tributi il compenso incentivante.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 23 – Normativa di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le vigenti normative statali e dei regolamenti comunali in materia tributaria.

Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regolamentari.

In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 24 – Norme abrogate

Con l'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Art. 25 – Efficacia del regolamento

Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all'art. 3, comma 1 L. 212/2000, dal 1° gennaio 2009, in conformità a quanto disposto dal Decreto del Ministero dell'Interno del 20 dicembre 2007, in osservanza della disposizione contenuta nell'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000, n. 388, poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448.